Il presente **mod. E510** è costituito da 20 pagine

ORIGINALE PER L'ASSICURATO

Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Contraente: **ACER RAVENNA**

Polizza n: **390469704**

GENERALI

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

GENERALI

ASSICURAZIONE
ELETTRONICA

ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Mod. E510 LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA E EURO

POLIZZA N. 390469704 | AGENZIA VERONA SIMONI (076 00)

CONTRAENTE/ASSICURATO ACER RAVENNA | COD. FISCALE 0000000080700396

domicilio VIALE FARINI LUIGI CARLO 26 - RAVENNA - 48121 - RA

	giorno	mese	anno		giorno	mese	anno		
decorrenza ore 24 del	31	10	2019	scadenza ore 24 del	31	10	2024	rateazione	ANNUALE

	giorno	mese	anno		giorno	mese	anno
emissione 1a quietanza	31	10	2020	polizza emessa il	24	09	2019

PREMIO RATA INIZIALE

premio imponibile	imposta	totale
845,15	179,85	1.025,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE

premio imponibile	imposta	totale
845,15	179,85	1.025,00

ASSICURAZIONE GARANZIE TERREMOTO E ALLUVIONE

Operanti se indicato il relativo premio riferito al periodo di assicurazione

Premio: 30,99	Di cui imposta: 5,64

UBICAZIONE DEL RISCHIO

UBICAZIONE PRINCIPALE

Indirizzo	Località	C.a.p.	Prov.
via luigi carlo farini 26	RAVENNA	48121	RA

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

EPCP	CS98	CS04	CS06																

ALLEGATI MODELLI

GIPRY	APTRAC	X005	3503						

ACQ.	BCR	P. VENDITA A	00	CEST.	BCR	P. VENDITA G	00	PART.	BCR

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

PARTITE SOMME ASSICURATE

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA	PREMIO IMPONIBILE
1. Unità di elaborazione dati, unità periferiche, unità trasmissione dati, terminali, personal computer, supporti ed apparecchiature ausiliarie, stampanti	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
2. Impianti tecnici asserviti ai sistemi di elaborazione dati (impianto di continuità, condizionamento, ecc.)	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
3. Impianti antintrusione, rivelazione incendio, di allarme in genere	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
4. Sistemi fissi di video proiezione	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
5. Apparecchiature per ufficio (esclusi personal computer), centralino telefonico impianto citofono, fax, fotocopiatrici, ed altre apparecchiature similari	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
6. Bilance elettroniche e registratori di cassa	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
7. Apparecchiature elettromedicali e fisicodiagnostiche	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
8. Apparecchiature per laboratori di analisi	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
9. Apparecchiature per studi dentistici	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
10. Impianti ed attrezzature di laboratorio per scuole ed istituti scolastici	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
11. Impianti, attrezzature ed apparecchiature fissi, per studi fotografici	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
12. Apparecchiature portatili o ad impiego mobile	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
13. Mobilio ed arredamento	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
14. Programmi in licenza d'uso	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
15. Ricostituzione dei dati	15.000,00	73,95
16. Ricostituzione degli archivi	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
17. Apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
18. Altre apparecchiature **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DELL'ENTE**	250.000,00	475,00
TOTALE SOMMA ASSICURATA	265.000,00	

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA	PREMIO IMPONIBILE
19. Maggiori costi	60.000,00	295,80
20. Ricorso terzi	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
21. Rischio locativo	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
22. Danni da interruzione di esercizio	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
23. Trasporto	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
24. Partecipazione a fiere, mostre, convegni, apparecchiature presso Clienti	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
25. Danni all'hw presso i Clienti	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
26. Danni ad archivi informatici presso i Clienti	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO

TOTALE PREMIO IMPONIBILE AL LORDO DELL'ARROTONDAMENTO	844,75

GENERALI

Esemplare per il Contraente

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

DENOMINAZIONE VERONA SIMONI COD. 076 00

POLIZZA N. 390469704 MODELLO E510

CONTRAENTE ACER RAVENNA

DATA EMISSIONE 24/09/2019

X005 - Atto dichiarativo

Alla presente polizza si applicano esclusivamente le condizioni normative riportate nel capitolato "POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" di gara allegato.

Fermo il resto.

Generali Italia S.p.A.

GENERALI ITALIA SpA
AGENZIA GENERALE
VERONA - Piazza R. Simoni
Un Rappresentante Procuratore

Il Contraente

AZIENDA CA[illegible] ROMAGNA RAVENNA
[illegible]ENTE
[illegible]

Mod. X005 - Pagina 1 di 1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

La presente polizza è stipulata tra

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA **ACER RAVENNA**
VIA LUIGI CARLO FARINI 26
48121 RAVENNA
CF/PI 00080700396
CIG: 7864181F72

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	**31.10.2019**
Alle ore 24.00 del :	**31.10.2024**

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	**31.10**

Polizza di Assicurazione
Impianti ed apparecchiature elettroniche

Contraente **AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ACER RAVENNA**
VIA LUIGI CARLO FARINI 26
48121 RAVENNA

Intermediario: **Aon S.p.A.**
Sede legale e Direzione Generale: Milano – 20143 - Via A. Ponti, 8/10
Sede operativa: Bologna – 40124 – Via De toschi 4

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza:

Condizioni Generali
Art. 09 - (Stipulazione del contratto e successive modifiche)
Art. 13 - (Facoltà di sospensione dell'assicurazione in caso di aggravamento del rischio)
Art. 19 - (Decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di rifiuto di consegnare i residui delle parti sostituite)
Art. 21 - (Deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria per la liquidazione del sinistro)
Art. 24 - (Pagamento dell'indennizzo; sospensione in caso di procedura giudiziaria)
Art. 25 - (Perdita del diritto all'indennizzo in caso esagerazione dolosa od altri comportamenti fraudolenti)
Art. 27 - (Diritto di recesso della Compagnia dopo ogni denuncia di sinistro)
Condizioni Particolari Aggiuntive
- (Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato - Facoltà di recesso)

IL CONTRAENTE

SOMMARIO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE 1
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 1
SCHEDA DI POLIZZA 7
NORME GENERALI DI POLIZZA 8
Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione 8
Art. 02 - Esclusioni 8
Art. 03 - Somma assicurata 9
Art. 04 - Sinistri - criteri di risarcimento 9
Art. 05 - Sinistri - diritto della compagnia di effettuare le riparazioni 11
Art. 06 - Contratto di assistenza tecnica - Esclusione delle prestazioni 11
Art. 07 - Durata e limitazione temporale della copertura 11
Art. 08 - Dichiarazioni inesatte e reticenze 11
Art. 09 - Stipulazione del contratto e successive modifiche 12
Art. 10 - Pagamento del premio e decorrenza della polizza 12
Art. 11 - Nuove assicurazioni - obbligo di comunicazione 12
Art. 12 - Conservazione ed ispezione degli enti assicurati 12
Art. 13 - Aggravamento del rischio 13
Art. 14 - Diminuzione del rischio 13
Art. 15 - Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino 13
Art. 16 - Scoperto/franchigia 13
Art. 17 - Sinistro 14
Art. 18 - Onere della prova 14
Art. 19 - Sinistri - obblighi dell'assicurato 14
Art. 20 - Sinistri - titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 15
Art. 21 - Sinistri - procedura per la valutazione del danno - nomina dei periti liquidatori 15
Art. 22 - Sinistri - mandato dei periti 15
Art. 23 - Sinistri - indennizzo 16
Art. 24 - Sinistri - pagamento dell'indennizzo 16
Art. 25 - Sinistri - esagerazione dolosa del danno 16
Art. 26 - Sinistri - assicurazione presso diversi assicuratori 16
Art. 27 - Recesso in caso di sinistro 16
Art. 28 - Diritto di rivalsa in caso di sinistro 16
Art. 29 - Forma delle comunicazioni alla compagnia 17
Art. 30 – proroga del contratto e recesso annuale 17
Art. 31 - Imposte e tasse 17
Art. 32 - Foro competente 17
Art. 33 - Interpretazione del testo di polizza 17
Art. 34 - Rinvio alle norme di legge 17
Art. 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari 17
Art. 36 - Clausola Broker 18
⌖⌖ 18
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE 19
01. Abrogazione del tacito rinnovo 19
02. Buona fede 19
03. Copertura automatica dei nuovi enti e tolleranza valori (Sezione I) 19
04. Conduttori esterni e spese di ricerca guasto, di scavo, muratura, puntellatura 19
05. Danni da acqua 19
06. Danni da furto 20
08 Immediata riparazione 21
07 E-Risk 20
09 Impianti installati all'aperto o in zona isolata 21
10 Indennizzo separato per ciascuna sezione e partita di polizza 21
11 Impiego mobile (garanzia operante se richiamata nella scheda di polizza alla Sezione I) 21
12 Trasporti aerei (garanzia operante se richiamata nella scheda di polizza alla Sezione I) 21
13 Oneri peritali 21
14 Operazioni peritali 22
15 Parificazione dei danni 22
16 Periodo di mora 22
17 Programmi standard in licenza d'uso 22
18 Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto18 22
19 Reintegro automatico delle somme assicurate 22
20 Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato 23
21 Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro 23
22 Termini denuncia sinistri 23
23 Tubi speciali e valvole elettroniche 23
24 Tassi annui finiti 23
SEZIONE II 25

SEZIONE III 27

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola (in ordine alfabetico):

Apparecchiatura Elettronica : dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso;

Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione : il contratto di assicurazione;

Atto vandalico : atto violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri;

Collaudo : il termine che indica l'ultimazione delle operazioni preliminari di installazione, accensione, prove di funzionamento e di messa a punto degli enti assicurati, con l'accettazione da parte dell'Assicurato degli stessi senza riserva alcuna;

Compagnia : l'impresa assicuratrice;

Conduttori esterni : l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo – sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini – collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse;

Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione;

Contratto di assistenza tecnica : accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico degli enti assicurati, riparazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne;

Cose assicurate
e/o
Enti assicurati : le apparecchiature elettroniche, collaudate e pronte all'uso, che sono oggetto dell'assicurazione di proprietà dell'ente e /o di proprietà di soggetti terzi a qualunque titolo detenuti da Acer;

Danni materiali : distruzione o danneggiamento di beni fisicamente determinanti;

Danno liquidabile : danno determinato in base alle Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo;

Equivalenza tecnologica	:	si definiscono "enti equivalenti per caratteristiche e rendimento" due enti che per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento sono in grado di eseguire, con modalità tecniche ed organizzative del tutto simili, le funzioni per cui sono preposti;
Franchigia	:	la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Indennizzo/Risarcimento	:	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell'applicazione della franchigia o scoperti o relativi minimi;
Intermediario assicurativo	:	il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto, che agisce ai sensi della Legge n. 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia;
Polizza	:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
Programmi standard in licenza d'uso	:	sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti;
Rischio	:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare;
Scoperto	:	la parte di danno, espressa in percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro	:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Terrorismo	:	un atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, sia agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore.

SCHEDA DI POLIZZA

CONTRAENTE	**AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – ACER RAVENNA** Viale Luigi Carlo Farini 26 48121 Ravenna C.F./ PI 00080700396
ASSICURATO	Contraente nonché Società controllanti, controllate e/o consociate

UBICAZIONE DEL RISCHIO	Ravenna e provincia	
DURATA DELL'ASSICURAZIONE	dalle ore 24:00 del 31.10.2019	alle ore 24:00 del 31.10.2024

SEZIONE I - HARDWARE		Somme assicurate (EUR)
Partita 1 –	***Apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati con relativi accessori e componenti ed inoltre altre macchine da ufficio quali a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine da scrivere e da calcolo, fax, telex, fotocopiatrici, centralino telefonico con apparecchi ed impianto anti furto, cablatura, ecc. di proprietà dell'assicurato e/o di proprietà di terzi a qualunque titolo detenuti*** ***del valore complessivo di:***	€ 250.000,00
Partita 2 -	***Impiego mobile***	€ 20.000,00

SEZIONE II - SUPPORTI E RICOSTITUZIONE DEI DATI	Somma assicurata (EUR)
Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto:	€ 15.000,00

SEZIONE III - MAGGIORI COSTI	Somma assicurata (EUR)
- Limite di risarcimento : - € 60.000,00.= - Periodo di Indennizzo: 6 mesi Somma Assicurata per il periodo di indennizzo:	€ 60.000,00

FRANCHIGIE/SCOPERTI (EUR)
Franchigia a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto: SEZIONE I: Partita 1): € 250,00

Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto. I Limiti si intendono per sinistro e durata di Polizza, se non diversamente specificato. Per tutte le Sezioni, restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori limiti e franchigie.

NORME GENERALI DI POLIZZA

Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga, durante il periodo di validità ed ai termini e condizioni tutte della presente Polizza assicurativa, nei limiti del capitale assicurato per ciascuna sezione e/o partita, in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, collaudate ed installate - se di tipo fisso - pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale improvviso ed imprevisto.
Ai fini della presente copertura assicurativa per DANNI ACCIDENTALI IMPROVVISI ed IMPREVISTI si devono intendere i danni causati da:

a) incendio o da opere di spegnimento dello stesso;
b) fulmine ed esplosione;
c) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo od insufficiente voltaggio; corti circuiti, deficienza di isolamento, circuiti aperti od arco voltaico; effetti di elettricità statica;
d) rapina, furto o tentativi di furto;
e) fenomeni naturali quali a titolo esemplificativo: bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche;
f) caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono;
g) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
h) caduta, urto, collisione od eventi similari;
i) ostruzione da od introduzione di corpi estranei;
l) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.

Art. 02 - Esclusioni

La Compagnia esclude dal risarcimento i danni:

a) causati con dolo dell'Assicurato o dei suoi rappresentanti legali. Per Rappresentanti dell'Assicurato si devono intendere il legale Rappresentante e/o il Socio a responsabilità illimitata e/o l'Amministratore Delegato. La Compagnia risponde invece per i danni, risarcibili a termini della presente Polizza, anche quando conseguenti a colpa grave dell'Assicurato e/o dei suoi Legali Rappresentanti nonché di quelli causati da dolo dei dipendenti dell'Assicurato;
b) causati da deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte della cosa assicurata, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione e polvere;
d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché, i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
g) causati da guasti, vizi e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
h) di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata ma che non siano connessi con altri danni indennizzabili;
i) attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo e/o a guasti dovuti a difetti e deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza, o che comunque avrebbero dovuto

esserlo con l'uso della normale diligenza, dell'Assicurato o di un suo dipendente responsabile e non vennero resi noti alla Compagnia;

l) causati da vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione;

m) per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;

n) conseguenti ad ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario; smarrimenti e/o misteriose sparizioni;

o) per aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi e/o ordinanze, impedimento all'uso e forzata inattività, penali; la Compagnia non indennizza danni indiretti di qualsiasi natura, salvo che per quegli eventi specificatamente assicurati con la Sezione III della presente Polizza;

p) alle cose temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato, salvo espresso richiamo in Polizza della relativa partita e condizione particolare;

q) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

r) dovuti a difetti di rendimento;

s) dovuti a guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (siavi o meno dichiarazione di guerra), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto a od influenzarlo con il terrorismo e la violenza, confisca, requisizione o distruzione o danneggiamento per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità della regione od area dove gli enti assicurati sono ubicati restando sempre a carico dell'Assicurato l'onere della prova che i danni non ebbero alcun rapporto con i richiamati eventi;

t) dovuti a danneggiamento o distruzione degli enti assicurati o qualunque altra relativa spesa, verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

u) causati da contaminazioni radioattive, chimiche e biologiche nonché dovuti a contaminazione da amianto, funghi e/o muffe tossiche; sono inoltre esclusi i relativi costi di smaltimento;

La Compagnia non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative condizioni particolari:

v) ai conduttori esterni alle cose assicurate;

z) per costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura , intonaco, pavimentazioni e simili.

Art. 03 - Somma assicurata

La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo al momento del sinistro, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile sul mercato, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché, delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo

Art. 04 - Sinistri - criteri di risarcimento

In caso di sinistro vengono osservati dalla Compagnia i seguenti criteri per la determinazione del danno:

(a) per danni riparabili:

La Compagnia liquida un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:
- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Compagnia liquida un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

(b) per danni non riparabili:

1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), diffalcato dell'importo stimato in 2).
Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente per caratteristiche e rendimento, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Qualora non sia più disponibile sul mercato un ente dello stesso modello di quello da rimpiazzare o altro equivalente, la Compagnia risarcisce all'Assicurato, nei limiti del prezzo originariamente sostenuto per l'acquisto di detto ente, l'importo necessario per acquistare un bene, il più simile possibile a quello da rimpiazzare, anche superiore per caratteristiche e rendimento.

Il criterio di determinazione del danno, così come indicato in precedenza (paragrafo b), è valido a condizione che:
- il sinistro abbia colpito impianti ed apparecchi in funzione;
- il rimpiazzo sia eseguito entro i tempi tecnici necessari.

In caso contrario l'intero contenuto del punto (b) viene annullato e sostituito da quanto segue:

la Compagnia liquida un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
- la mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- la rimozione dell'ente danneggiato; gli eventuali diritti doganali e di dazio.

Un ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo (a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie e/o per modifiche o miglioramenti. L'indennizzo non può in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi (a) e (b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della

riduzione proporzionale prevista al paragrafo a) dell'Art. 23) che segue, se del caso, nonché della franchigia e/o scoperto stabiliti in Polizza.

Art. 05 - Sinistri - diritto della compagnia di effettuare le riparazioni

La Compagnia si riserva il diritto di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione delle cose danneggiate con altre uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento in luogo di risarcire il danno. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato.

Art. 06 - Contratto di assistenza tecnica - Esclusione delle prestazioni

Restano esclusi dalla presente garanzia assicurativa quei guasti per i quali la riparazione o sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito delle normali prestazioni di un contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto (ivi compresi i costi di ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
d) eliminazione dei difetti di fabbricazione e/o materiale;
d) modifica e/o aggiornamento tecnologico dell'impianto;
e) eliminazione dei danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche elettromeccaniche dell'impianto assicurato verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Per tali eventi, la Compagnia non è tenuta a risarcire alcun costo sostenuto dall'Assicurato per parti di ricambio, mano d'opera od altro.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

Art. 07 - Durata e limitazione temporale della copertura

Per le cose assicurate la garanzia ha la durata indicata nella scheda di Polizza, a partire dall'effetto della presente copertura assicurativa, anch'esso indicato nella scheda di Polizza, ma comunque non prima che le stesse siano state collaudate con soddisfazione e siano state dichiarate pronte all'uso.
La Compagnia non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino da difetti di cui il Contraente e/o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza.

Art. 08 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, il quale è obbligato a rendere note alla Compagnia stessa tutte le circostanze necessarie per una corretta valutazione del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono

comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 09 - Stipulazione del contratto e successive modifiche

Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l'effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dal Contraente.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto con l'emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato atto di variazione e/o appendice) la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente.

Art. 10 - Pagamento del premio e decorrenza della polizza

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi, proroghe e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. I premi verranno pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Resta convenuto tra le parti che è considerata a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce tale ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker e/o alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.
L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 11 - Nuove assicurazioni - obbligo di comunicazione

Il Contraente e/o l'Assicurato si obbligano, prima di stipulare un'altra assicurazione sopra la totalità o parte degli enti assicurati con la presente Polizza, a darne avviso alla Compagnia. Questa ha il diritto di farsi rilasciare dal Contraente e dall'Assicurato copia della Polizza stipulata con altra Compagnia e ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della copia stessa.

Art. 12 - Conservazione ed ispezione degli enti assicurati

Tutti gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni, tecniche e funzionali, conforme al loro uso e alla loro destinazione secondo le vigenti norme Ministeriali o di altro genere che riguardino il funzionamento e le verifiche degli enti assicurati. Detti enti non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti o essere sottoposti a tormenti che creino sollecitazioni anormali e

superiori a quelle tecnicamente consentite né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.
La Compagnia in qualsiasi momento ha diritto di procedere, direttamente o per mezzo di suoi incaricati, alla visita degli enti assicurati ed alla ispezione dei libri contabili; l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico dell'Assicurato.

Art. 13 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia sulle caratteristiche dell'attività e del rischio assicurati, fornite mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte della Compagnia della presente copertura assicurativa.
Qualsiasi spostamento, cambiamento, aggiunta o riparazione di una qualsiasi parte degli enti assicurati e/o qualsiasi variazione alle normali condizioni di esercizio e/o gli eventuali mutamenti, intervenuti dopo la stipulazione della presente Polizza, che comportino un aggravamento del rischio devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia, la quale, direttamente o tramite un proprio incaricato, si riserva il diritto di approvare o meno le eventuali modifiche. In caso di non approvazione, la Compagnia ha la facoltà di annullare l'assicurazione, in tutto o in parte, rimborsando al Contraente la quota di premio non goduto.
Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso o per il pagamento del soprapremio da parte del Contraente, si applicano le disposizioni dell'Art. 1898 ultimo comma del Codice Civile.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi di detto Art. 1898 C.C.

Art. 14 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia alla facoltà di recesso. Il rimborso del premio, al netto delle imposte, viene calcolato, per l'annualità e/o rata in corso, a partire dalla data della comunicazione del Contraente o dell'Assicurato.
Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all'applicazione di un premio minimo, l'importo versato dal Contraente per l'annualità in corso si intende comunque acquisito dalla Compagnia e le eventuali rate di premio successive alla comunicazione resteranno invariate.

Art. 15 - Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino

Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'assicurazione si intende sospesa nei confronti dell'ente danneggiato o parte di esso fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. A condizione che la situazione di rischio non abbia subito alcun tipo di aggravamento restano tuttavia coperti quegli eventi che sarebbero stati risarcibili in condizioni di regolare funzionalità dell'ente assicurato e che non siano in alcun modo collegabili e/o conseguenti al primo evento dannoso.
Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero alla Compagnia.

Art. 16 - Scoperto/franchigia

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, restando tale scoperto/franchigia e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farli assicurare da altri.

Qualora più enti assicurati siano coinvolti nello stesso sinistro, si applica solo una volta, per ciascuna Sezione di Polizza, la maggiore degli scoperti/franchigie relative al singolo ente.

Art. 17 - Sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti stabiliti in Polizza, viene attribuito allo stesso sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 (settantadue) ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 18 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 19 - Sinistri - obblighi dell'assicurato

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, il Contraente o l'Assicurato si obbligano a:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) darne avviso al Broker, o alla Direzione delle Compagnia, o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore del contraente competente alla gestione del presente contratto ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 5 (cinque) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Compagnia, il Contraente e l'Assicurato decadono dal diritto di indennizzo;
e) permettere alla Compagnia di assumere la direzione ed il controllo delle riparazioni da effettuare agli enti danneggiati;
f) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a);
g) presentare alla Compagnia, a sue spese, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è avvenuto il sinistro, ovvero contestualmente alla denuncia di sinistro, o entro i 10 giorni successivi alla denuncia, un rapporto scritto contenente informazioni dettagliate sul sinistro verificatosi;
h) l'Assicurato è altresì tenuto a fornire a sue spese i libri contabili e altri documenti commerciali come fatture, bilanci o altri documenti, pezze giustificative, informazioni, dichiarazioni o altre prove che possono essergli richiesti ragionevolmente dalla Compagnia, al fine di esaminare o verificare la richiesta di indennizzo nonché, qualora la Compagnia lo richiedesse, una dichiarazione giurata attestando la fondatezza della richiesta di indennizzo e delle informazioni fornite a riguardo;

i) fornire, a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Compagnia.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 20 - Sinistri - titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 21 - Sinistri - procedura per la valutazione del danno - nomina dei periti liquidatori

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e uno dal Contraente, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i Periti.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo Perito fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Compagnia alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida ancorché il Perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Se la Compagnia respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 24 (ventiquattro) mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa viene considerata senza seguito a tutti gli effetti e non può più dare luogo a risarcimenti di sorta ai sensi della presente Polizza.
I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 - Sinistri - mandato dei periti

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure mediante l'ausilio di Periti all'uopo nominati; ai Periti è conferito il seguente mandato:

a) constatare, per quanto sia possibile, circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla proposta, dalla Polizza e suoi successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il

rischio che non erano state rese note alla Compagnia nonché verificare se sono stati soddisfatti gli obblighi previsti dalla presente Polizza;

c) verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla Polizza;

d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente e Sezione, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle condizioni della presente Polizza.

Art. 23 - Sinistri - indennizzo

Si conviene fra le Parti quanto segue:

a) se la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo quale definito dal disposto dell'Art. 3) delle Norme Generali di Polizza, la responsabilità della Compagnia si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma effettivamente assicurata e l'importo che si sarebbe dovuto assicurare.

b) salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Art. 24 - Sinistri - pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 2).

Art. 25 - Sinistri - esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 26 - Sinistri - assicurazione presso diversi assicuratori

Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni che coprono gli stessi rischi esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, vengono considerate come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Compagnia, esclusa ogni responsabilità solidale con le altre Compagnie, paga una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.

Art. 27 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 120 giorni dalla data di invio della stessa. Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso, entro 30 giorni dalla data di effetto del recesso.

Art. 28 - Diritto di rivalsa in caso di sinistro

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle persone di cui l'Assicurato e/o il Contraente debbano rispondere a norma di legge, degli Ospiti e/o Clienti, delle Società controllate, controllanti, consociate, collegate all'Assicurato e dei loro dipendenti, salvo il caso di dolo, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di richiesta di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

La Compagnia si riserva, invece, il diritto di esperire, a nome dell'Assicurato, ma a proprio favore, qualunque azione di rivalsa per il recupero da terzi, diversi da quelli citati in precedenza, di indennizzi da essa corrisposti all'Assicurato. Resta inoltre a completa discrezione della Compagnia la condotta di tale azione di rivalsa ed il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a fornire le informazioni e prestare la collaborazione che la Compagnia possa ragionevolmente richiedere.

Art. 29 - Forma delle comunicazioni alla compagnia

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma, telefax, PEC, o e-mail alla Direzione della Compagnia ovvero all'Agenzia alla quale la Polizza è assegnata.
Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Compagnia e dal Contraente e/o Broker.

Art. 30 – proroga del contratto e recesso annuale

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.10.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31.10.2024; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, per un periodo di 6 mesi e fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio per il periodo verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.
E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 6 mesi prima della scadenza annuale.

Art. 31 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 32 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 33 - Interpretazione del testo di polizza

La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire.

Art. 34 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP n._____
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 36 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società AON S.p.A., iscritta alla Sezioe B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.
Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi

⌗⌗

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

01. Abrogazione del tacito rinnovo

La presente copertura si intende prestata per la durata di anni 5 e cessa alle ore 24:00 della data indicata nella scheda di polizza, fatto salvo quanto indicato all'Art. 30 - Rinnovo del contratto, delle Norme generali di Polizza.

02. Buona fede

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.

03. Copertura automatica dei nuovi enti e tolleranza valori (Sezione I)

A parziale modifica del disposto dei paragrafi a) e b) dell'Art. 23 delle Norme Generali di Polizza, si conviene quanto segue:
Premesso che l'Assicurato intende garantire con la presente Polizza tutti gli enti della medesima tipologia di quelli descritti in Polizza, la Compagnia si impegna ad assicurare detti enti dal momento della consegna e/o installazione, senza obbligo di denuncia immediata. La Compagnia si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi di valore relativi agli enti preesistenti, maturati nel corso dell'annualità assicurativa.
La garanzia prevista dai due commi precedenti viene prestata fino ad un massimo del 20% (ventiprocento) della somma assicurata. Qualora al momento del sinistro venga accertata una insufficienza di assicurazione si da luogo all'applicazione della regola proporzionale, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile, solo in relazione all'eccedenza del predetto 20% (ventiprocento). L'Assicurato si impegna ad aggiornare alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti sia delle variazioni di valore degli enti preesistenti. In base alle dichiarazioni dell'Assicurato, la Compagnia provvede all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori e per la regolazione del premio relativo all'annualità trascorsa.
La suddetta regolazione viene effettuata in base alle variazioni positive e/o negative, entro il limite del 20% (ventiprocento) del capitale assicurato all'inizio dell'annualità trascorsa.
Il premio di regolazione, positivo e/o negativo, verrà calcolato in base al 50% (cinquanta) del tasso annuo in corso.
Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto sopra indicato entro 120 giorni dalla scadenza dell'annualità assicurativa l'operatività della presente clausola resta automaticamente sospesa fino al momento in cui l'Assicurato non provveda a trasmettere i dati di regolazione alla Compagnia.

04. Conduttori esterni e spese di ricerca guasto, di scavo, muratura, puntellatura

In caso di danno, risarcibile a termini della presente Polizza, alle cose assicurate la garanzia viene estesa ad indennizzare anche i danni subiti dai conduttori esterni collegati agli enti assicurati.
Detti danni, che devono essere stati sostenuti e documentati dall'Assicurato, vengono indennizzati, compresa la parte relativa alla ricerca del guasto e le spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, sino alla concorrenza massima di € 20.000,00.= per sinistro ed annualità assicurativa.

05. Danni da acqua

Si prende atto che, per perdite e/o danni conseguenti ad inondazioni, alluvioni ed eventi similari, limitatamente a beni ubicati in seminterrati e/o locali al di sotto del piano stradale e/o di campagna, la Compagnia non sarà tenuta a pagare, per ciascun sinistro e per annualità assicurativa, somma superiore a:
- € 30.000,00.= (trentamila/00)

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la seguente franchigia:
- Scoperto 10% del danno con il minimo di € 500,00.= (cinquecento/00).

06. Danni da furto

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avviene previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% (ventiprocento) dell'importo liquidabile a termini di Polizza qualora detto furto, venga perpetrato attraverso aperture i cui mezzi di chiusura non esistano, non risultino messi in funzione oppure non siano conformi a quanto sottodescritto:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) mt dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate al muro.
  Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 (novecento) cmq. e con lato minore non superiore a 18 (diciotto) cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 (quattrocento) cmq.
  Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 (cento) cmq.

07 E-Risk

La Compagnia non è obbligata per danni o responsabilità di qualsiasi natura - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
  - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
  - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
  - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati, microprocessori, circuiti integrati o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso, effettuati in previsione del cambio di data all'anno 2000.
    La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Compagnia non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

08 Immediata riparazione

A parziale deroga dell'Art. 19) delle Norme Generali di Polizza, è data facoltà all'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.
Qualora l'Assicurato non ottemperi a tali obblighi decade dal diritto al risarcimento.

09 Impianti installati all'aperto o in zona isolata

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto, fermi eventuali minimi.

10 Indennizzo separato per ciascuna sezione e partita di polizza

Resta convenuto che, in caso di sinistro, a seguito di richiesta del Contraente o dell'Assicurato, si applica quanto previsto dalle Norme Generali di Polizza a ciascuna Sezione e Partita di Polizza come se, per ognuna di tali voci, fosse stata stipulata una Polizza distinta. In tal caso, i Periti incaricati della liquidazione del danno provvedono a redigere, per ciascuna voce, un atto di liquidazione amichevole o, nel caso di perizia collegiale, un verbale di perizia.
In nessun caso, la somma degli indennizzi, calcolati singolarmente per ciascuna Sezione e Partita di Polizza, può eccedere, per singolo sinistro o serie di sinistri risultanti da un singolo evento, l'importo globalmente dovuto dalla Compagnia.

11 Impiego mobile (garanzia operante se richiamata nella scheda di polizza alla Sezione I)

Ferme le delimitazioni di polizza, la garanzia è estesa anche durante il trasporto terrestre dell'Ente assicurato, compreso lo spostamento a mano, entro i limiti del territorio italiano, a condizione che, per natura e costruzione, esso possa essere trasportato e utilizzato in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la sua utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
Qualora detto Ente sia trasportato su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00 purché i cristalli degli autoveicoli siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita oppure in parcheggio custodito, gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.
Durante le ore diurne (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) le autovetture dovranno essere chiuse a chiave e gli enti assicurati non dovranno essere visibili dall'esterno.

12 Trasporti aerei (garanzia operante se richiamata nella scheda di polizza alla Sezione I)

La copertura si intende estesa al trasporto aereo delle apparecchiature ad impiego mobile assicurate con apposita partita. Durante il trasporto aereo l'Assicurato si impegna a trasportare dette apparecchiature al seguito come bagaglio a mano pena, in caso di sinistro, il decadimento del diritto all'indennizzo. La presente disposizione non si intenderà operante solo nel caso in cui peso e dimensione dei beni non consentano il trasporto al seguito.

13 Oneri peritali

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese e/o onorari dallo stesso sostenute per il Perito di Parte nonché la quota parte di spese e/o onorari relative al terzo Perito, in caso di perizia collegiale.
Resta comunque convenuto che la Compagnia non paga a tale titolo complessivamente limite superiore ad EUR 10.000,00.= (diecimila) per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.

14 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili degli stessi reparti danneggiati.

15 Parificazione dei danni

Si conviene fra le Parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o Terzi allo scopo di arrestare, evitare o minimizzare l'evento dannoso.

16 Periodo di mora

La Compagnia accetta il prolungamento a 60 giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, delle proroghe, dei rinnovi, delle variazioni e regolazioni onerose, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma secondo) e delle Norme Generali di Assicurazione.

17 Programmi standard in licenza d'uso

Premesso che per i programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate sui supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento non espressamente escluso dalle Norme Generali di Polizza, la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.
La presente estensione non prevede l'assicurazione di programmi in licenza d'uso protetti contro la duplicazione, accesso non autorizzato o procedure similari, ed utilizzabili esclusivamente con l'ausilio di "*hardlock*" (chiavi hardware), spine di protezione contro la duplicazione o dispositivi similari.
Se la duplicazione od il riacquisto non è necessario o non avviene entro 1 (uno) anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. 23 comma a) secondo paragrafo delle Norme Generali di Polizza. A tale titolo la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella scheda di Polizza con apposita partita. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nella scheda di Polizza.

18 Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto18

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'Art. 17 del DPR del 26.10.1972 n.. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente deve essere aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

19 Reintegro automatico delle somme assicurate

Secondo i termini e le condizioni Generali di Polizza in caso di sinistro indennizzabile, tutte le somme assicurate di cui alla Sezione I di Polizza ed i limiti di indennizzo, se esistenti, subiscono una diminuzione eguale all'importo pagato o pagabile dalla Compagnia.
Si conviene però che tutti gli importi (salvo i limiti previsti in polizza come "in aggregato" o "per durata") vengono automaticamente e totalmente reintegrati nel loro valore iniziale con effetto dalla data del sinistro.

Il premio risultante relativo a tale reintegro di somma assicurata viene calcolato applicando il tasso base di polizza in pro-rata temporis sull'importo liquidato.
Quanto precede viene regolato da apposito documento che deve essere quietanzato entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento da parte del Contraente.
La riduzione delle somme assicurate non è oggetto di applicazione dell'art. 1907 C.C. (regola proporzionale).

20 Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

A parziale deroga dell'art. 2 comma s) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, anche organizzato, serrate, ferme restando le altre esclusioni di cui al predetto comma s).

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti all'uso e/o comunque correlati ad agenti biologici/chimici (B/C) e nucleari/radioattivi (N/R).

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso scritto di 14 (quattordici) giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata; in caso di annullamento da parte della Compagnia, trascorsi 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo a questa estensione di garanzia, in proporzione del tempo che intercorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale il premio inizialmente previsto è stato pagato.

La scoperto/franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quello indicata nella scheda di Polizza.

21 Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

Sono comprese le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini della presente Polizza, fino alla più vicina discarica disponibile ad accettarli.
Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante la medesima annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a EUR 30.000,00.= (trentamila).
In nessun caso, la Compagnia è tenuta ad indennizzare un importo superiore al 20% (ventiprocento) di tale importo, per demolire, sgomberare e/o smaltire sostanze "tossiche e/o nocive", di cui al D.P.R. n° 915/82, nonché quelle "radioattive", come da D.P.R. n° 185/64 e successive modifiche e/o integrazioni.

22 Termini denuncia sinistri

Il termine dell'avviso di sinistro, in deroga all'Art. 1913 del C.C. viene fissato in giorni 30 (trenta).

23 Tubi speciali e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'Art. 2) comma q) delle Norme Generali di Polizza, sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche. In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale conformemente al disposto dell'Art. 23) comma a) delle Norme Generali di Polizza.

24 Tassi annui finiti

I tassi annui finiti – comprensivi delle imposte del 21,25% - sono i seguenti:
Sezione I):
Part. 1) 0,00‰ (promille);

Part. 2) 0,00‰ (promille);
Part. 3) 0,00‰ (promille);
Sezione II): 0,00‰ (promille);
Sezione III): 0,00‰ (promille);

da applicare al valore complessivo dei beni assicurati.

⌖ ⌖

SEZIONE II
SUPPORTI E RICOSTITUZIONE DEI DATI
(garanzia valida se richiamata in scheda di polizza)

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola (in ordine alfabetico):

Copie di sicurezza	:	copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato rispetto alla posizione dei dati originali, prodotte con la frequenza regolare e contenenti una versione aggiornata dei dati, le procedure originali ed i programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura;
Dati	:	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
Supporti di dati	:	materiale intercambiabile dall'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

A) **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

In caso di danno materiale e diretto che abbia colpito gli enti assicurati alla Sezione I – Danni alle cose, risarcibile ai termini della presente Polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2 delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e/o per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa dall'ultima copia di sicurezza disponibile.

Relativamente ai dati perduti, ovvero quelli memorizzati nel periodo che intercorre fra una copia di sicurezza e l'altra, l'indennizzo comprende i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- la ricerca dei dati a partire dagli originali cartacei e/o la ricerca da qualsiasi altra fonte che ne consenta il recupero purché i costi di tali operazioni siano ragionevoli in relazione al valore che acquisirebbe il dato stesso una volta recuperato;
- la registrazione;
- l'elaborazione;
- l'esecuzione di programmi di controllo.

I dati possono essere elaborati in una nuova forma purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Se la ricostituzione dei dati non avviene entro 1 (uno) anno dal sinistro decade ogni diritto all'indennizzo.
Resta convenuto ed inteso che il diritto dell'Assicurato al risarcimento non viene meno qualora l'obbligo della Compagnia ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.

B) **ESCLUSIONI SPECIALI**

Restano comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i costi che l'Assicurato deve sostenere in conseguenza di:

a) perdita di dati dovuta a presenza di fluidi magnetici;

b) perdita di dati avvenuta durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno risarcibile all'elaboratore;
c) perdita di dati in assenza di danno materiale e diretto ai supporti;
d) perdita di dati dovuta ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a centinatura per svista;
e) perdita di dati per i quali non è possibile effettuare una copia di sicurezza;
f) perdita di dati dovuta all'introduzione di virus informatici comunque avvenuta.

C) **SUPPORTI DI DATI**

I danni ai supporti sono risarcibili a condizione che il loro valore sia stato incluso nella Sezione I – Danni alle cose in conformità con quanto previsto dall'art. 3 delle Norme generali di Polizza.

D) **SALVAGUARDIA DEI DATI – OBBLIGO DELLE COPIE DI SICUREZZA**

Resta inteso e convenuto che le precauzioni esistenti all'inizio di questa assicurazione per salvaguardare e custodire i dati devono mantenute ed osservate in qualsiasi momento.
Il venir meno di tali precauzioni comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio dei dati, con frequenza non superiore a giorni 5 (cinque). In nessun caso la Compagnia è tenuta ad indennizzare eventuali costi relativi alla ricostituzione di dati registrati in un periodo antecedente giorni 5 (cinque) dalla data del sinistro e che non siano disponibili sulle copie di sicurezza.

E) **SOMMA ASSICURATA**

La somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione dei dati.
L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 23 comma a) secondo paragrafo delle Norme Generali di Polizza.

F) **SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro la Compagnia corrisponde all'Assicurato il 95% (novantacinqueprocento) dell'importo liquidato a termini della presente Sezione di Polizza, restando il 5% (cinqueprocento) rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri e con il minimo della franchigia indicata nella scheda di polizza.

G) **LIMITI DI RISARCIMENTO**

Per la ricostituzione dei dati contenuti su un singolo supporto la Compagnia non indennizza importo superiore al 20% (ventiprocento) della somma complessivamente assicurata con la presente Sezione.

⊕ ⊕

SEZIONE III
MAGGIORI COSTI
(garanzia valida se richiamata in scheda di polizza)

A) **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in base alle condizioni tutte della presente Polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Norme Generali di Polizza, in caso di sinistro indennizzabile (danno materiale e diretto alle cose assicurate indennizzabile ai termini e condizioni tutte della presente Polizza) che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

a) uso di impianto od apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazione di servizi da Terzi.

La presente assicurazione è valida sia nel caso in cui la Compagnia riconosca il proprio obbligo al risarcimento in base alle condizioni tutte di Polizza. Resta convenuto ed inteso che il diritto dell'Assicurato al risarcimento non viene meno qualora l'obbligo della Compagnia ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.

B) **ESCLUSIONI SPECIALI**

Restano comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i maggiori costi dovuti a:

a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
c) i danni indiretti, le perdite di profitto, la perdita di contratti e/o di ordini, le multe, le penalità e simili;
d) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
e) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'elenco delle cose assicurate;
f) danni ai supporti dati;
g) ricostituzione, installazione e configurazione dei dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;
h) danni causati o risultanti da virus informatici di qualsiasi tipo;
i) rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura;
l) spese non documentate, non motivate o per le quali la documentazione o motivazione venga fornita alla Compagnia dopo 12 (dodici) mesi dalla data di accadimento del sinistro.

C) **SOMMA ASSICURATA**

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero o mensile convenuto, la somma assicurata complessiva rappresenta il massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, che la Compagnia è tenuta ad indennizzare relativamente ai maggiori costi che l'Assicurato deve sostenere in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 23 comma a) delle Norme Generali di Polizza.
La Compagnia risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo.

D) **PERIODO DI INDENNIZZO**

Per ciascun sinistro il periodo di indennizzo, espresso in mesi, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o sottratto ma comunque non oltre la durata massima prevista in Polizza.
Il periodo di indennizzo può terminare anche dopo la data di scadenza del contratto qualora l'esecuzione delle riparazioni o del rimpiazzo lo rendano inevitabile a ristabilire le medesime condizioni di lavoro esistenti nel periodo precedente alla data di accadimento del sinistro.

E) **FRANCHIGIA TEMPORALE**

Non sono in nessun caso indennizzabili i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato nel periodo, espresso in giorni lavorativi nella scheda di polizza, successivo al momento in cui insorgono detti costi.
Dall'indennizzo deve inoltre essere dedotto qualsiasi ammontare risparmiato durante il Periodo di Indennizzo, di oneri e di spese inerenti all'attività qualora le stesse vengano a cessare o siano ridotte in conseguenza di perdite e/o danni.

⊕ ⊕

PERFEZIONAMENTO					
L'importo di EUR		a saldo del premio alla firma è stato incassato oggi			

L'INTERMEDIARIO/AGENTE ASSICURATIVO

GENERALI ITALIA SpA
AGENZIA GENERALE
VERONA - Piazza R. Simoni
Un Rappresentante Procuratore

GENERALI

Allegato mod. APTRAC

Esemplare per il Contraente

Polizza N.: 390469704 **Agenzia:** VERONA SIMONI **Cod.:** 076

Contraente: ACER RAVENNA

APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data 24/09/2019

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

(P. APTRAC)

GENERALI

Esemplare per il Contraente

ALLEGATO A POLIZZA N°	390469704	AGENZIA	VERONA SIMONI	Codice 076 00

CONTRAENTE	ACER RAVENNA

APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/05

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Contraente/Assicurato

Mod. ISVAP35/02 - (P. ISVAP35A)

GENERALI

Regole di comportamento nell'offerta dei contratti di assicurazione

ATTESTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

EX REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. N. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'intermediazione assicurativa, io sottoscritto ACER RAVENNA dichiaro di aver ricevuto:

a) di aver preso visione dell'allegato 3, relativo agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;

b) di aver ricevuto l'allegato 4, relativo alle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

(Luogo) VERONA, lì _23/09/2019_____ Firma _____

AZIEN... RESIDENTE
Emanuela Giangrandi

PROPOSTA/POLIZZA GENERICO

Traccia documentale della trattativa

Esemplare per il Contraente

Modulo Adeguatezza ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018

Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di informazioni utili a valutare l'adeguatezza del contratto alle esigenze di copertura assicurativa del Proponente/Contraente.

Proponente/Contraente (Cognome e Nome o Ragione Sociale) **ACER RAVENNA**

Codice Fiscale / Partita IVA **0000000080700396**

Domicilio (via, n. civico) **VIALE FARINI LUIGI CARLO 26**

Comune **RAVENNA**

C.A.P. / Provincia **48121 RA**

FOGLIO N. 1 **DI** 1

Numero progressivo	Data	Tipo documento	Annotazioni
001	23.09.19	Polizza	Emessa come da aggiudicazione gara

GENERALI ITALIA SpA
Agenzia Generale Verona Simoni
37122 - Piazza R. Simoni, 3
Tel. 045.591.355 (5 linee) - Fax 045.591.075

Agenzia: **VERONA SIMONI** 976 Posizione di riferimento: 390469704

Mod. QA00 - (P. ISVAPQA00)

GENERALI

APPENDICE GIPRY **A POLIZZA N. 390469704** Esemplare per il Contraente

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:
- Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021; o
- all'Agente CARIDI & ASTOLFI SAS DI CARIDI MATTEO E ASTOLFI ROBERTO , dell'Agenzia VERONA SIMONI contattabile via e-mail a agenzia.veronasimoni.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RENATO SIMONI 3 37122 - VERONA (VR) e/o via telefono al numero 045-591355 .

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno

effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.